

La ragioneria generale mette in guardia contro le irregolarità

I dirigenti non vanno pagati per il coordinamento dei corsi

E le scuole possono chiedere ma non imporre contributi volontari alle famiglie

di Antimo Di Geronimo

I dirigenti scolastici non hanno diritto a percepire indennità accessorie per avere svolto attività di coordinamento, per esempio, in occasione di corsi o seminari. La retribuzione dei dirigenti, infatti, è da intendersi onnicomprensiva e, dunque, eventuali ulteriori emolumenti, diversi da quelli previsti dal contratto, sono da intendersi alla stregua di indebitamente percepiti.



Il monito viene dalla Ragioneria generale dello stato, che nei giorni scorsi ha emanato una nota che reca l'elenco dei rilievi più frequenti mossi alle istituzioni scolastiche dagli uffici periferici del ministero dell'economia (reperibile su: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit-i/Vigilanza-/Massimario-dei-rilieviispettivi-anno-2010/Massimario_dei_rilievi_ispettivi_-_Anno-2010.pdf).

Il provvedimento indica, per ogni illecito, la normativa di riferimento. E quindi agevola il reperimento delle disposizioni dalle quali estrarre il comportamento corretto, cui deve attenersi l'amministrazione scolastica.

Ciò vale anche per le questioni che insorgono in riferimento a materie non espressamente regolate dalla legge. In questi casi, infatti, l'ordinamento, pur prevedendo l'esercizio della cosiddetta discrezionalità, impone alle amministrazioni di tenere presente il cosiddetto vincolo del fine e di coniugarlo con il principio di ragionevolezza. In buona sostanza, dunque, i dirigenti scolastici non possono agire in piena libertà, ma devono costantemente preoccuparsi di ricercare la migliore soluzione rispetto al risultato che l'amministrazione deve perseguire nel caso concreto. Il tutto avendo cura di preferire sempre la soluzione più logica. L'esercizio della discrezionalità resta comunque precluso nei casi in cui la normativa prevede espressamente quale condotta l'amministrazione debba tenere per raggiungere lo scopo. A questo proposito la Ragioneria di Mario Canzio ha evidenziato, per esempio, che, se in una scuola devono essere svolti dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, il dirigente non può disporli pagando con fondi dell'istituzione scolastica. L'onere dei lavori, infatti, ricade sull'amministrazione proprietaria dell'edificio scolastico: la provincia per le secondarie di II grado (legge 11.01.1996, n. 23, articolo 3) e il comune per medie, elementari e infanzia. In più l'organo di controllo ha ricordato ai dirigenti che le scuole non possono imporre, ma solo chiedere, alle famiglie il versamento di somme non dovute a titolo di contributi (legge 296/2006 (comma 622); articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226). La nota della Ragioneria si sofferma inoltre sulle irregolarità dovute alle violazioni del regolamento di contabilità. In particolare per quanto riguarda le procedure negoziali. Una citazione a parte è dedicata anche alle violazioni relative all'omesso versamento di contributi Inps e ritenute erariali, con il successivo accollo di sanzioni ed interessi di mora che hanno provocato un danno all'erario, in riferimento agli adempimenti connessi alle assunzioni dei docenti supplenti (articolo 81 del regio decreto 2440 del 18.11.1923; articolo 116, comma 8, della legge 388/2000; decreto del presidente della repubblica 600/1973).

La prassi dei rilievi è diretta ad individuare i comportamenti non legittimi dell'amministrazione al fine di correggere gli errori (dove possibile) e impedire l'insorgenza del danno erariale. Danno che a sua volta determina la responsabilità amministrativa e contabile in capo al dirigente o, in via residuale, al direttore dei servizi generali e amministrativi. Che si verifica però solo nel caso in cui il danno arrecato allo stato derivi da dolo (comportamento intenzionale) o colpa grave (che resiste alle obiezioni). Non si risponde infatti del danno erariale dovuto alla mera colpa.